

Delibera del Consiglio del 27 settembre 2000

TARIFFA PER PRESTAZIONI DI INGEGNERE CAPO

L'importo delle riserve non deve essere incluso nella base di calcolo per l'onorario della prestazione di Ingegnere Capo essendo, secondo quanto sancito dagli artt.23e 55 del regolamento di cui al RD 25.05.1895 n.350, una delle specifiche competenze dell'Ingegnere Capo; la trattazione delle riserve è pertanto già compensata nell'onorario "base".